

Il valico di frontiera aeroportuale di Malpensa

La privazione della libertà dei cittadini stranieri in attesa di respingimento immediato.

1. Le zone di transito: caratteristiche e criticità

Tra le politiche di controllo della migrazione irregolare vi sono le misure privative della libertà personale, con le quali gli Stati trattengono le persone che hanno fatto ingresso irregolarmente sul territorio al fine di facilitare il loro ritorno. Si tratta di una particolare forma di detenzione solitamente legata alla mancanza delle condizioni che autorizzano l'ingresso o il soggiorno del cittadino straniero sul territorio dello Stato. Tra i luoghi in cui avviene tale forma di detenzione vi sono le zone di transito aeroportuale.

Tali aree sono comprensibilmente particolarmente interessate da procedure di rifiuto di ingresso: i cittadini stranieri non in possesso, o sospettati di non essere in possesso, dei requisiti di ingresso, vi sono ristretti in attesa che venga eseguito l'allontanamento verso il Paese di provenienza attraverso il primo vettore disponibile.

Il tema della privazione della libertà dei cittadini stranieri nelle zone di transito degli aeroporti è rimasto a lungo ai margini del dibattito pubblico. Tali zone sono estremamente difficili da monitorare perché generalmente non vi è consentito l'accesso a organizzazioni, enti di tutela e, in numerose occasioni, ai legali di fiducia delle persone ivi trattenute e per questo tendono a rimanere in una condizione di sostanziale invisibilità.

1.1. La natura detentiva della permanenza nelle zone di transito alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo

Nelle prime pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo gli Stati coinvolti tendevano ad avallare la teoria della «prigione con tre pareti»¹ sostenendo che la permanenza dei cittadini stranieri nelle zone di transito non fosse da considerarsi detentiva perché lo straniero aveva sempre la possibilità di recuperare la propria libertà lasciando il territorio nazionale. Al contrario, nel caso *Amuur c. Francia*, la Corte europea ha chiarito che la possibilità di lasciare volontariamente il territorio dello stato non debba essere considerata in astratto, ma sia necessario valutare le possibilità concrete di farlo. Inoltre, la Corte ha stabilito che, per verificare se le misure restrittive adottate da uno Stato nelle zone di transito, diano luogo a una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Europea bisogna guardare al caso specifico, valutando in particolare il tipo e la durata del provvedimento restrittivo, il modo in cui è implementato, l'effetto complessivo sulla vita della persona che lo subisce. Tra privazione e restrizione della libertà, quindi, la differenza è solo «*one of degree or intensity, and not one of nature or substance*»²

1 Si veda sentenza della Corte europea dei diritti umani del 25 giugno 1996, *Amuur c. Francia*, le argomentazioni del governo al punto 46.

2 Sentenza *Amuur c. Francia*, cit., punto 42.

Appare utile rammentare che nel caso *Amuur c. Francia* la Corte ha, precisato esplicitamente che le zone internazionali degli aeroporti non hanno natura extraterritoriale ma essendo sottoposte alla supervisione dello Stato, rientrano sotto la sua giurisdizione³.

1.2. Le garanzie procedurali, le condizioni di detenzione e il trattamento delle persone private della libertà personale

La detenzione deve avvenire in luoghi e condizioni appropriati⁴, questo significa uno spazio abitativo adeguato al numero di persone coinvolte e dotato di una adeguata ventilazione, illuminazione anche naturale e riscaldamento. Le persone detenute dovrebbero avere accesso all'aria aperta su base giornaliera⁵, poter usufruire in maniera immediata di servizi igienici, disporre di una doccia e dell'acqua calda, di un kit igienico su base regolare, di cibo e acqua potabile e di spazi chiusi in cui custodire i propri effetti personali.

A tutela dei diritti delle persone trattenute, deve garantirsi l'accesso all'assistenza medica⁶ e devono essere assicurati le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie.

Per quanto concerne la durata della privazione della libertà, questa deve essere ragionevole per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito. Lo stesso CPT ha sottolineato in varie circostanze come occorra limitare al minimo indispensabile, meno di 24 ore, la permanenza dei cittadini stranieri nelle aree di transito⁷.

Le persone private della libertà devono essere informate sul motivo alla base della detenzione, prontamente, in un linguaggio semplice ed in una lingua loro comprensibile. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero garantire l'informazione sull'accesso alla procedura di asilo congiuntamente ad una più ampia informativa sui diritti dei migranti in generale e sul modo di avvalersi di tali diritti.

Deve essere garantita la comunicazione con il mondo esterno, in particolare con i consulenti legali, i ministri di culto e i familiari⁸.

Infine, tutte le persone detenute devono avere accesso a rimedi effettivi per la verifica della legalità della misura detentiva.

3 Sentenze *Amuur c. Francia*, cit., punto 52 e *Shamsa c. Polonia*, cit., punto 45. A sostegno di ciò, lo stesso Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), ha rifiutato le tesi secondo le quali non rientrerebbero nel suo mandato le strutture per la detenzione negli aeroporti, in quanto le persone in esse trattenute non sarebbero private della propria libertà.

4 Sul punto v. sentenza della Corte europea del 1° dicembre 2009, *Hokic e Hrustic c. Italia*, punto 22.

5 Cfr. CPT-Immigration Detention, Factsheet CPT/Inf(2017), March 2017, p. 3, reperibile in <https://rm.coe.int/16806fbf12>.

6 CPT, *Foreign nationals detained under aliens legislation*, Extract from the 7th General Report of the CPT, 1997, CPT/Inf(97)10-part, reperibile in <https://rm.coe.int/16806ce90e>.

7 Cfr. "Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en Belgique du 31 août au 12 septembre 1997", par. 45.

8 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa raccomanda di garantire alle persone detenute la possibilità di contattare qualsiasi persona di loro scelta, *Twenty Guidelines on Forced Return*, September 2005. Cfr. Comitato europeo per la prevenzione della tortura, *Normes du CPT*, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2006, par. 31, reperibile in <https://www.refworld.org/pdfid/47149bdb2.pdf>.

2. La zona di transito dell'aeroporto di Milano Malpensa

Nel corso del 2018, 2109 persone sono state respinte alla frontiera aerea di Milano Malpensa⁹. A fronte di tali numeri ASGI, nell'ambito del progetto In Limine, ha ritenuto utile approfondire, pur senza nessuna pretesa di esaustività, le modalità di trattenimento e le procedure messe in atto nella zona di transito di tale aeroporto, a partire dalle testimonianze di persone che sono state trattenute nella zona di transito aeroportuale di Malpensa e dei loro legali¹⁰.

2.1 I tempi del trattenimento

Le condizioni del trattenimento appaiono precarie, accettabili solo per permanenze di brevissima durata che non oltrepassino alcune ore.

Tuttavia, come risulta dalle testimonianze raccolte, il trattenimento può durare fino a diversi giorni, in alcuni casi fino a 5, a seconda della disponibilità del vettore attraverso il quale viene eseguito il rimpatrio. Lo stesso Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nella relazione presentata al Parlamento in data 27 marzo 2019, sottolinea come presso alcuni valichi di frontiera aerei o portuali "il respingimento effettivo del cittadino straniero comporta una sua prolungata privazione della libertà personale, che si protrae in alcuni casi anche fino a otto giorni"¹¹. Questo lascia i cittadini stranieri in un limbo incerto senza un chiaro termine della detenzione. Il respingimento, infatti, non viene quasi mai immediatamente eseguito dal vettore che aveva condotto i cittadini stranieri alla frontiera, come invece prescrive l'articolo 10, comma 1 del Testo Unico Immigrazione.

2.2. I Luoghi del trattenimento

I cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di respingimento vengono condotti presso una sala all'interno dell'aeroporto di Milano Malpensa dalla quale è interdetta l'uscita fino all'imbarco sul volo di rinvio. A quanto riportato, le dimensioni del locale comune (circa 8x6 metri) non paiono adeguate, non offrendo sempre una superficie abitabile sufficiente rispetto al numero di persone ospitate che, secondo le testimonianze, possono variare dalle dieci alle diciotto a seconda dei giorni.

La sala non dispone di alcuna finestra¹² ed è dotata solo di luce artificiale al neon accesa di giorno e di notte. Non è garantita alcuna illuminazione naturale e la luce artificiale perennemente accesa può provocare nelle persone trattenute un forte senso di spaesamento e di perenne vigilanza. Non è data la possibilità di uscire all'aria aperta.

Per quanto concerne le attrezzature per dormire vengono fornite brandine in ferro, senza materasso, posizionate una accanto all'altra e munite solo di una sottile coperta e di un cuscino del tipo di quelli forniti sugli aerei. A quanto riportato da alcuni cittadini stranieri, le coperte risulterebbero inadatte ad assicurare un adeguato riscaldamento durante la notte.

9 Si veda Relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale presentata al Parlamento in data 27 marzo 2019, p. 140, reperibile in <http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/00059ffe970d21856c9d52871fb31fe7.pdf>

10 Nello specifico sono state raccolte testimonianze di cinque cittadini stranieri provenienti da Senegal, Algeria, Nigeria, Cuba e Iran e quattro professionisti tra cui due avvocati e due operatori legali.

11 Si veda Relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale presentata al Parlamento in data 27 marzo 2019, p. 82, cit. Il Garante ha effettuato delle visite ad hoc presso i locali di frontiera dell'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino in data 15.01.2019 e di Milano Malpensa in data 01.02.2019.

12 Si veda, in particolare, la sentenza della Corte europea dell'8 gennaio 2013, Torregiani e altri c. Italia, par. 69 e ss., ove la Corte ha concluso per una violazione dell'art. 3 anche in ragione della mancanza di ventilazione e di luce.

Secondo quanto riportato, gli spazi adibiti a dormitori hanno una dimensione di circa 4x4 metri. Non costituiscono delle vere e proprie stanze, non essendo dotati di porte, compongono un unico ambiente con l'area comune costantemente a vista da parte delle autorità, disposte in una scrivania all'ingresso, e delle altre persone trattenute. Di conseguenza, pur essendo distinti in base al genere, gli spazi risultano fortemente promiscui e non sembrano garantire il rispetto della vita privata: alcuni cittadini stranieri hanno infatti riferito di aver sperimentato sentimenti di apprensione e umiliazione.

2.3. Le condizioni materiali del trattenimento: vitto, servizi igienici e accesso ai propri effetti personali

Dalle testimonianze raccolte, all'accesso nel locale adibito al trattenimento, è prassi che la polizia di frontiera trattenga da subito gli effetti personali in maniera totalmente informale, tra questi il bagaglio riconsegnato solo al momento dell'imbarco e il passaporto che viene riconsegnato all'arrivo a destinazione.

I cittadini stranieri riportano di non poter accedere al bagaglio imbarcato in stiva, e di avere accesso solo previa autorizzazione e sotto il controllo della Polizia di frontiera al bagaglio a mano, non avendo quindi la possibilità di poter usare liberamente i propri vestiti e senza disporre di un armadietto o di altro luogo in cui riporre i propri effetti personali, tantomeno che si possa chiudere a chiave, essendo costrette a tenere con se le poche cose prelevate, laddove concesso.

A pranzo e cena verrebbe servito lo stesso cibo ed è stato riferito che in alcuni casi si è avuto accesso solo all'acqua dei servizi igienici. Una bottiglia di acqua da mezzo litro viene fornita gratuitamente solo durante i pasti.

Nonostante sia presente una doccia, nessuna delle persone intervistate ha riferito di averne potuto usufruire, non avendo a disposizione abiti di ricambio, un kit igienico e non essendo garantita la riservatezza necessaria. Una cittadina straniera riferisce di essersi lavata con l'ausilio di un bicchiere di plastica.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nel caso di un cittadino straniero, che soffre di pressione alta, nonostante le segnalazioni dell'avvocato, durante tutto il periodo di detenzione non ha mai visto un medico.

Nessuna attività o intrattenimento, come ad esempio una televisione, viene offerta alle persone detenute.

Si sottolinea, infine, che le persone sono sottoposte ad una sorveglianza rigorosa da parte del personale della polizia di frontiera costantemente presente nella misura di due agenti muniti di armi. I locali dove le persone sono trattenute sono videosorvegliati, inclusi i bagni contigui.

2.4. Il diritto ad essere informati e l'accesso alla procedura di asilo.

E' stata in generale rilevata una carenza nelle informazioni trasmesse ai cittadini stranieri in merito alla loro condizione giuridica, anche in riferimento all'effettiva comprensione delle comunicazioni e dei provvedimenti notificati. Sono state raccolte diverse testimonianze di cittadini stranieri che affermano che le autorità di polizia non si avvalgono di mediatori linguistici per facilitare la comunicazione.

Le persone intervistate hanno riferito di non essere state informate dei motivi e della durata del trattenimento: la polizia di frontiera si è limitata a far presente oralmente che alla base del trattenimento vi è l'irregolarità dell'ingresso nel territorio e la necessità di attendere il vettore. Di fatto le persone intervistate hanno interloquuto solo con il personale di sicurezza presente e mai con i funzionari responsabili del loro caso specifico.

Presso la frontiera aeroportuale di Malpensa, in convenzione con la Prefettura di Varese, è istituito dal 23 luglio del 2001 un servizio di accoglienza finalizzato a fornire informazioni ed assistenza agli stranieri che intendono presentare domanda di asilo e a quelli che entrano in Italia per motivi diversi dal turismo. Tale attività dovrebbe essere svolta anche a supporto delle autorità di Pubblica Sicurezza presenti nei valichi.

Secondo quanto riportato nella bozza di Convenzione relativa al 2018¹³, la sede del c.d. “Sportello Malpensa” è stabilita nei locali ubicati presso il Terminal 1 dell’aeroporto, nella sala arrivi internazionali extraschengen e i servizi, nella pratica svolti attraverso l’impiego di un solo operatore, vengono effettuati con un orario continuato di apertura, dalle ore 12.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì.

Per quanto concerne l’effettività e l’efficacia del servizio, una delle criticità è la collocazione dello stesso¹⁴, la sua riconoscibilità¹⁵ e l’autonoma accessibilità da parte del cittadino straniero che sembrerebbe accedervi solo su segnalazione delle autorità di frontiera¹⁶. Non vi è garanzia che l’ente di tutela, possa agire anche nell’area transiti dell’aeroporto, dove si espletano le procedure di identificazione e viene attuato il trattenimento.

Nei casi di cui abbiamo testimonianza nessun cittadino straniero trattenuto e in attesa di respingimento ha dichiarato di essere stato indirizzato presso una organizzazione in grado di fornire assistenza legale che operava all’interno dell’aeroporto.

Questo rende difficile monitorare le condizioni di trattenimento e non garantisce l’accesso effettivo alla domanda di protezione internazionale anche da parte di persone oggetto di respingimento, o perché non informate o perché non hanno i mezzi per esprimersi a causa delle difficoltà linguistiche. Si è verificato che la Polizia di Frontiera di Milano Malpensa abbia rifiutato di accogliere la domanda di asilo di una cittadina straniera di cui è stata raccolta la testimonianza, che pure aveva manifestato la sua intenzione di richiedere la protezione anche a mezzo del suo legale.

2.5. La questione dell’extraterritorialità delle zone di transito: contatti con il mondo esterno e accesso al diritto di difesa

Secondo quanto riferito, per tutta la durata del trattenimento in aeroporto, non vi è la possibilità di ricevere visite di parenti o terzi. Le persone trattenute possono comunicare con l’esterno solo attraverso un telefono a gettoni, il cui utilizzo dipende dalle disponibilità economiche dei singoli. Una cittadina straniera ci riporta di aver speso circa 70 euro durante i cinque giorni in cui è stata trattenuta. Infatti, il cellulare viene confiscato senza verbale e senza alcuna motivazione specifica o riferimento a norme di organizzazione interna o di tutela di interessi pubblici prevalenti. Il sequestro del telefono non permette inoltre di ricevere telefonate in entrata.

A partire dalle testimonianze raccolte, emergono inoltre forti preoccupazioni circa l’effettiva possibilità per le persone detenute di contattare ed incontrare consulenti legali indipendenti. Lo

13

Si

v.

http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1222/BOZZA_CONVENZIONE_SPORTELLO_MALPENSA_ALL_A_2018.pdf.

Non è stato possibile reperire sul portale della Prefettura la Convenzione in vigore con l’attuale ente incaricato.

14 Cfr. UNHCR RECOMMENDATIONS ON IMPORTANT ASPECT OF REFUGEE PROTECTION IN ITALY, July 2013, p. 17, par. 5, reperibile in http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2013/09/UNHCR_all_Italia_7_2013_UNHCR.pdf.

15 Secondo quanto previsto dalla Circolare urgente del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2001- “Applicazione Testo Unico in materia di immigrazione. Individuazione e attivazione dei servizi di accoglienza alla frontiera”, nel caso in cui i locali non siano individuabili nella zona di transito, in questa area dovrà essere comunque allestito almeno un punto di contatto, dove i potenziali utenti potranno acquistare le necessarie informazioni ed essere avviati agli ulteriori servizi. Dovrà, comunque, essere assicurata adeguata visibilità dei servizi stessi attraverso opportune indicazioni plurilingue (italiano, inglese, francese, arabo, ed altre lingue in funzione delle necessità locali), ben in vista nella zona di transito.

16 Cfr.

stesso Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nella relazione presentata al Parlamento, riscontra come presso talune “sale di attesa” dei valichi di frontiera aeroportuali, i cittadini stranieri in condizioni di trattenimento *de facto*, sono “per lo più privati del diritto di incontrare un avvocato”¹⁷. In diverse situazioni i legali nominati si sono scontrati con il rifiuto della polizia di frontiera di consentirgli l’accesso alla zona di transito al fine di incontrare i loro assistiti. Tali rifiuti sono stati motivati, in varie occasioni, dalla considerazione della zona di transito aeroportuale quale zona extraterritoriale.

Si noti che l’art. 2, co. 1, del D.lgs. n. 286/98, espressamente prevede che tutti i cittadini stranieri, qualunque sia la loro condizione giuridica rispetto alle norme sull’ingresso e il soggiorno, debbono godere alla frontiera della tutela dei propri diritti fondamentali. Tuttavia, nell’interpretazione della pubblica autorità, essendo considerati come non ancora entrati sul territorio nazionale, gli stranieri presenti nella zona di transito sarebbero quindi non soggetti, tra l’altro, alle normali garanzie costituzionali, alle norme interne e internazionali di tutela dei diritti fondamentali che gravano sullo Stato. Il concetto di essere fisicamente detenuti all’interno del territorio di uno Stato, ma non essere considerati legalmente presenti appare un tentativo di escludere ogni responsabilità dello Stato a proposito del trattamento degli individui che vi si trovano¹⁸.

Il legislatore ha recentemente provveduto a regolamentare un ampliamento dei luoghi di trattenimento, prevedendo che, laddove ove non vi sia disponibilità di posti all’intero dei CPR, sia possibile imporre la permanenza temporanea dei cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di rimpatrio forzato “in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’autorità di pubblica sicurezza” e, qualora permanga l’indisponibilità di posti, “in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato” fino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e in ogni caso non oltre le 48 ore successive all’udienza di convalida¹⁹. Prescindendo dai dubbi circa la costituzionalità di tale norma e circa l’idoneità di tali luoghi²⁰, in questa sede appare utile sottolineare come venga esplicitamente previsto che il trattenimento in luoghi diversi da quelli specificamente dedicati comporti in ogni caso una convalida da parte dell’autorità giudiziaria e una durata specifica. Tale normativa disciplina il caso dei cittadini stranieri oggetto di provvedimenti di espulsione o di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera, soggetti a procedimenti di convalida, e non anche la fattispecie del respingimento alla frontiera per il quale non è prevista convalida da parte dell’autorità giudiziaria e che dovrebbe essere eseguito immediatamente senza comportare una previa privazione della libertà. Ciò nonostante la detenzione in questi casi avviene in assenza di provvedimento formale che legittimi la pubblica amministrazione a limitare la libertà personale e senza l’intervento di un giudice che ne garantisca la legalità.

17 Si veda Relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale presentata al Parlamento in data 27 marzo 2019, p. 82, cit.

18 A tal proposito nella Sentenza del 04.05.2017-Causa C-17/16 El Dakkak e Intercontinental SARL c. Administration des douanes et des droits indirects, la CGUE affronta la questione centrale del diritto applicabile nelle zone internazionali di transito di un aeroporto anche in relazione a quando si può considerare che una persona abbia fatto ingresso nel territorio dell’Unione. La Corte evidenzia che laddove non vi siano precisazioni relative all’ambito di applicazione territoriale di un atto di diritto derivato, questi deve essere determinato ai sensi dell’art. 52 TUE e dell’art. 355 TFUE che definiscono lo spazio geografico cui corrisponde il territorio dell’Unione e che non escludono le zone di transito internazionale degli aeroporti dall’ambito di applicazione territoriale dei Trattati né prevedono delle eccezioni a riguardo. Quindi le zone internazionali di transito degli aeroporti, come sottolineato nelle sue conclusioni dall’avvocato generale, fanno parte del territorio dello Stato nel quale sono situate e, anche ammettendo che siano dotate di uno status giuridico particolare, non sono zone di “non diritto” ma in cui si applica la normativa europea, trovandosi sotto il controllo amministrativo e giuridico di detto Stato.

19 V. art. 13, co. 5-*bis*, D. lgs. 286/1998.

20 Cfr. ASGI, Le modifiche alla disciplina del trattenimento amministrativo del cittadino straniero, del richiedente protezione internazionale e del cittadino comunitario apportate dal d.l. 113/2018. Prime osservazioni sugli artt. 2, 3 e 4 del d.l. 113/2018, par. 3, reperibile in

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf.

Di fatto le autorità di frontiera non ritengono la permanenza dei cittadini stranieri nella zona di transito una privazione della libertà. Ad un avvocato dell'ASGI che chiedeva delucidazioni in merito alla normativa sulla base della quale la persona era detenuta e le era impedito l'accesso in qualità di difensore legale, veniva telefonicamente riferito che non è consentito l'accesso a persone esterne per conferire con il cittadino straniero, non trattenuto ma solo respinto, in attesa del primo volo utile del vettore, circostanza che non dipenderebbe dalle autorità di frontiera.

Un altro avvocato della scrivente associazione, riporta che nonostante si fosse recata personalmente presso l'aeroporto di Malpensa al fine di incontrare una sua assistita è stata tenuta ad avanzare telefonicamente, su indicazione della polizia di frontiera, la sua richiesta di ingresso, al "capoturno frontiera" il quale riferiva chiaramente che essendo la sua assistita in area internazionale non appartenente al territorio italiano gli avvocati non possono accedervi, ostacolando di fatto il pieno esercizio delle garanzie di difesa e il diritto di accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, anche in via cautelare ed urgente.

In questo senso la sentenza n. 1292/2018 della Corte d'Appello di Milano, resta totalmente inesa. Nel caso specifico di diniego di richiesta di rinnovo di titolo di soggiorno notificata a un cittadino straniero subito dopo l'attraversamento del valico di frontiera dell'aeroporto di Malpensa cui è seguito l'esecuzione di un respingimento, la Corte infatti chiarisce come il cittadino straniero in oggetto presente nell'area di transito dovesse considerarsi già entrato nel territorio italiano diversamente dovrebbe essere messo in discussione il potere di notifica di quell'atto amministrativo da parte della polizia di frontiera.

A cura del Progetto Inlimine

Maggio 2019